Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici [1]

(93/C 249/11)

Il Consiglio, in data 31 marzo 1993, ha deciso, conformemente all'articolo 118 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Etty, in data 10 giugno 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 giugno 1993, nel corso della 307ª sessione plenaria, con 92 voti favorevoli, 48 contrari e 7 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione fa seguito alla Direttiva-quadro del 12 giugno 1989. Essa copre una gamma di esposizioni ad agenti fisici non ancora trattati dalle direttive CEE, fatto salvo il rumore, che forma già oggetto di una direttiva in vigore.

1.2. La proposta attualmente all'esame del Comitato intende coprire buona parte dei rischi derivanti da agenti fisici, ivi compreso l'aggiornamento della precedente direttiva sul rumore. Essa interessa il rumore, le vibrazioni, le radiazioni ottiche come pure i campi e le onde elettromagnetici, ma non le radiazioni ionizzanti, che sono state per lungo tempo oggetto di particolareggiati controlli CEE separati, né gli effetti non uditivi del rumore (sui quali la Commissione preparerà come primo passo un'ulteriore raccomandazione). Tra l'altro essa non copre neanche la compressione/decompressione, la tensione termica o gli effetti fisici sul sistema muscolare/osseo, che sono attribuibili a metodi di lavoro piuttosto che ad agenti specifici né, ad esempio, tratta gli incidenti dovuti all'elettricità. Il livello d'informazione e di conoscenza dei rischi varia a seconda degli agenti attualmente considerati, ed è molto maggiore per il rumore e le vibrazioni, riconosciuti come gravi agenti di rischio sul luogo di lavoro: esistono tuttavia rischi riconosciuti dei danni derivanti da talune radiazioni ottiche (ad esempio il laser e gli ultravioletti).

1.3. La Commissione ha scelto di elaborare il documento sotto forma di una direttiva che comprendesse i principi generali della valutazione del rischio, la misurazione, il controllo dell'esposizione, la protezione, la formazione e la consultazione e il controllo sanitario, ed ha applicato tali principi ai quattro agenti negli allegati specifici. Tale approccio sistematico è scelto di preferenza rispetto a direttive specifiche separate, e si pone in linea con la Risoluzione del 13 settembre 1992 del Parlamento europeo, in cui quest'ultimo invitava la Commissione a predisporre una proposta di direttiva sui rischi derivanti dal rumore e dalle vibrazioni e da altri agenti fisici durante il lavoro.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione rappresenti un importante complemento delle norme comunitarie esistenti nel settore della tutela e della sicurezza della salute sul luogo di lavoro e prende atto con preoccupazione della portata di queste particolari aree a rischio che coinvolgono decine di milioni di lavoratori nella Comunità.

2.2. Al tempo stesso il Comitato nota le lacune e le disparità tra le normative nazionali. Riconosce inoltre la difficoltà di predisporre norme comunitarie che definiscano standard di misurazione e di osservanza allo scopo di conseguire il controllo ad un livello di rischio accettabile, determinato mediante procedure democratiche comunitarie.

2.3. Il Comitato può accettare che la Commissione abbia scelto la forma della direttiva per la proposta in esame.

2.4. Per quanto riguarda lo strumento normativo proposto per il rumore, il Comitato può essere d'accordo con un aggiornamento della vigente Direttiva 86/188/CEE. Il Comitato è conscio del fatto che taluni Stati membri hanno iniziato, solo di recente, ad applicare tale direttiva e che non si è pertanto sinora acquisita una sufficiente esperienza in materia. Considerando che il Consiglio è tenuto a riesaminare la direttiva prima dell'inizio del 1994, il notevole numero di lavoratori interessati ed i progressi tecnologici verificatisi nel periodo successivo all'adozione dello strumento normativo esistente ne legittimano la revisione. Il Comitato nota che le disposizioni sono dirette specificatamente ai danni uditivi causati dal rumore e richiede che la sordità da rumore sia inclusa nella Raccomandazione della Commissione del 22 maggio 1990 relativa all'adozione di un programma europeo per le malattie professionali.

[1] GU n. C 77 del 18. 3. 1993, pag. 77.

2.4.1. Il Comitato osserva che la proposta per il rumore riguarda i settori del trasporto aereo e marittimo, che non sono coperti dalla vigente Direttiva 86/188/CEE. L'estensione avrà senza dubbio importanti ripercussioni sui costi. Tuttavia si dispone di informazioni insufficienti sull'eventuale impatto finanziario. Nella prospettiva dei prossimi passi del processo decisionale relativo alla proposta di direttiva in esame, il Comitato ritiene importante che la Commissione integri le proprie proposte con dei calcoli più adeguati. Sarà ovviamente necessario includervi i costi sociali, in termini di conseguenze nocive per la salute dei lavoratori, del mantenimento delle attuali politiche di sicurezza e salute.

2.5. In linea di principio il Comitato accoglie con soddisfazione le proposte della Commissione sulle vibrazioni contenute nella direttiva e ritiene della massima importanza che venga introdotta una direttiva comunitaria in materia. Anche nella raccomandazione della Commissione sul programma europeo per le malattie professionali sono inclusi i danni alla salute derivanti dalle vibrazioni.

2.6. Il Comitato ha rilevato talune difficoltà nella stima, misurazione e controllo dei rischi professionali derivanti da radiazioni ottiche e campi ed onde elettromagnetici, ma reputa possibile estendere talune misure di tutela ai lavoratori di questi settori. Il Comitato nota alcuni esempi nei quali sono richieste misure specifiche (radiazioni ultraviolette, laser). Misure semplici e pratiche sono già disponibili. Sulla base delle attuali conoscenze potrebbe essere prematuro sviluppare ora strumenti per le radiazioni ottiche e per i campi e le onde elettromagnetiche. Nell'ottica dell'attuale dibattito scientifico il Comitato desidera tuttavia incoraggiare la Commissione a continuare il proprio lavoro, per giungere alla proposta, in futuro, di misure di protezione pertinenti.

2.7. Il Comitato ha esaminato i provvedimenti generali presentati nella sezione II della proposta e li ritiene conformi ai principi comunitari di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Appoggia altresì le proposte della sezione III per lo sviluppo di adeguate misure relative al controllo sanitario, ai metodi e le attrezzature di lavoro ed alla procedura di consultazione di cui all'articolo 10 (con particolare riguardo per le deroghe di cui all'art. 14).

2.8. Il Comitato è stato informato circa le diverse interpretazioni dei parametri dei vari livelli: un livello massimo oltre il quale dev'essere prevenuta l'esposizione; un livello di soglia al quale tendono le misure di tutela contenute nella proposta, ed una fascia di azione all'interno della quale provvedimenti specifici consentirebbero la riduzione adeguata per ogni singolo caso.

2.8.1. Pur accettando l'intento della Commissione per la quale il livello di soglia dovrebbe essere un obiettivo a lungo termine, il Comitato nota altresì che la direttiva richiede, tra l'altro, che il rischio derivante da esposizione ad agente fisico dev'essere ridotto al livello più basso possibile. Inoltre, il testo della direttiva non chiarisce se il livello di soglia costituisca o meno un imperativo giuridico.

2.8.2. Il Comitato raccomanda quindi alla Commissione di rivedere le suddette definizioni.

2.9. Tale questione ricorre nelle osservazioni di ordine particolare che seguono, in cui sono esaminati gli articoli della direttiva e gli allegati di ognuna delle quattro sezioni. Essa riguarderebbe anche agenti che verranno inseriti in futuro nella direttiva.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. *Articolo 3, paragrafo 3*

3.1.1. La Commissione dovrebbe fornire un orientamento circa i particolari gruppi a rischio (ad esempio in base alla professione), e non lasciare tale compito agli Stati membri.

3.1.2. Occorre chiarire che i provvedimenti da adottare per i particolari gruppi a rischio devono mirare esclusivamente alla prevenzione e non costituire una base per la selezione dei lavoratori.

3.1.3. Il Comitato solleva la questione dei possibili effetti sinergici di un'esposizione ad un agente fisico concomitante all'esposizione ad altri agenti fisici o chimici.

3.2. *Articolo 15*

3.2.1. Tutte le parti sociali dovrebbero partecipare alla formulazione dei documenti addizionali.

3.3. *Allegato I, Rumore*

3.3.1. Nel ribadire quanto indicato nelle osservazioni generali di cui al punto 2.8 sui livelli di soglia, il Comitato approva l'obiettivo della Commissione di conseguire un livello di 75 db(A) sul lungo periodo. Tuttavia, la Commissione dovrebbe riformulare il passaggio in questione, dato che il testo attuale potrebbe dar adito a confusione.

3.3.2. Per quanto riguarda il livello intermedio di 80 db(A) stabilito dalla Commissione, il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe indicare con maggior chiarezza gli argomenti a favore della proposta di diminuire l'attuale livello di 85 db(A).

3.3.3. Il Comitato nota che non vengono fornite informazioni sull'impatto finanziario, in termini di costi del controllo sanitario, della diminuzione del livello intermedio da 85 ad 80 dB(A).

3.3.3.1. La Commissione dovrebbe spiegare perché il testo sul controllo sanitario dell'allegato in oggetto parla di « right » mentre in altri allegati si dice che il lavoratore « is entitled ».

3.4. *Allegato II, Vibrazioni meccaniche*

3.4.1. Il Comitato ha esaminato gli argomenti favorevoli e contrarî all'impiego, per le vibrazioni, d'una misura standard diversa da quella utilizzata per altri agenti fisici (ad esempio 4 ore anziché 8). Il Comitato può accettare la scelta di 8 ore fatta dalla Commissione. Non sembra vi sia motivo di trattare le vibrazioni diversamente dagli altri agenti fisici.

3.4.2. Nella misura in cui le vibrazioni interessino tutto il corpo, il Comitato ritiene che nella maggior parte dei casi si possa ottenere una riduzione del rischio tramite prescrizioni di carattere ergonomico.

3.4.3. Per quanto riguarda la protezione individuale per le vibrazioni che interessano tutto il corpo, il Comitato osserva che in molti casi si può ottenere tale protezione costruendo un posto a sedere sulle macchine, generalmente a costi contenuti.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente emendamento, che ha ottenuto almeno un quarto dei voti, è stato respinto nel corso dei dibattiti.

Sostituire l'intero testo del parere con quanto segue:

« 1. **Introduzione**

1.1. La proposta della Commissione, che rientra nell'ambito della direttiva quadro 89/391/CEE, intende aggiornare l'attuale direttiva relativa alla protezione contro il rumore (Direttiva 86/188/CEE) e, al tempo stesso, inserire tale aggiornamento nell'ambito d'una direttiva quadro più limitata, che copra la protezione dei lavoratori relativamente alla loro esposizione ai rischi derivanti da una serie di agenti fisici diversi.

1.2. La proposta ha per oggetto il rumore, le vibrazioni, le radiazioni ottiche ed i campi ed onde elettromagnetici. La Commissione ha scelto la forma della direttiva, che tenta d'applicare principi comuni ai quattro agenti elencati (nonché, probabilmente, a qualsiasi altro agente fisico venga aggiunto a tempo debito). I principi in questione comprendono la valutazione dei rischi, la misurazione, il controllo dell'esposizione, le misure protettive, la formazione, la consultazione, il controllo sanitario, la soglia di esposizione, i livelli d'azione intermedi nonché un livello massimo.

2. **Osservazioni di carattere generale**

Non può esserci dubbio sul fatto che il Comitato desidera che i lavoratori vengano protetti contro i rischi derivanti da agenti fisici.

Tuttavia, per i motivi qui di seguito riassunti, il Comitato ritiene che la direttiva proposta non rappresenti uno strumento efficace a conseguire tale obiettivo.

2.1. La proposta, che tenta d'applicare un unico assieme di principi a quattro agenti fisici assai diversi tra loro (con la possibilità d'aggiungervene altri) lascia a desiderare. Le discrepanze nei quattro allegati ribadiscono le difficoltà dovute alle differenze inerenti ai vari agenti ed al grado assai distinto di conoscenza circa i vari agenti ed i loro effetti.

Ad esempio: la molteplicità dei vari livelli è una potenziale causa di confusione e rende difficile rispettare le disposizioni. (È indicativo che un'analoga proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi

d'esposizione ad agenti chimici si limiti ad un gruppo omogeneo di agenti chimici, nella misura in cui si tratta di controllare, ma non necessariamente di mettere al bando, tali agenti, lasciando il controllo di prodotti chimici quali i carcinogeni e le sostanze biologiche a direttive separate.)

2.2. Il testo della proposta risulta poco chiaro, e può quindi dar adito a malintesi ed interpretazioni diverse da parte di autorità differenti. In pratica chi dovrà applicare le disposizioni sarà incerto sulle modalità d'applicazione delle stesse.

Ad esempio: nell'articolo 5, paragrafo 1 non è chiaro che cosa s'intenda col brano di frase « i rischi derivanti dall'esposizione all'agente fisico...debbono essere ridotti al livello più basso possibile »; né si comprende che cosa s'intenda auspicando che tale riduzione sia « al di sotto del livello di soglia indicato nel pertinente allegato ». La Commissione asserisce che si tratta d'un obiettivo a lungo termine, ma tale asserzione non trova riscontro nel testo della proposta e quindi non ha valore di disposizione.

2.3. Il Comitato lamenta la mancanza di un'analisi informativa dei costi e dei benefici. Ritiene che le disposizioni imporrebbero costi significativi in cambio di un dubbio miglioramento della salute sul luogo di lavoro, e potrebbero recare uno svantaggio sproporzionato alle piccole e medie imprese, le quali dovranno ricorrere a consulenti per conoscere le modalità d'applicazione della proposta. Inoltre, nel testo dell'articolo 5 non si tiene minimamente conto della praticabilità finanziaria delle proposte (in particolare al paragrafo 2 dell'articolo 5), aspetto che tuttavia in molti casi riveste un'importanza straordinaria.

2.4. Il Comitato esprime altresì preoccupazione dato che la proposta prevede per taluni agenti fisici controlli la cui necessità non sembra comprovata da risultati scientifici.

3. **Osservazioni relative a parti specifiche della proposta (Singoli agenti fisici)**

Gli esempi tecnici che seguono motivano le preoccupazioni relativamente a singoli agenti fisici inclusi nella proposta, spiegano le osservazioni di carattere generale che precedono e conducono alle conclusioni del presente testo:

3.1. *Rumore*

3.1.1. La Direttiva 86/188/CEE prevede specificamente, all'articolo 10, che la direttiva verrà riesaminata « tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia e considerata l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva ». Al Comitato non risulta vi sia alcun rapporto in merito all'acquisizione d'una tale esperienza, ciò che è comprensibile dato che la direttiva è d'applicazione relativamente recente, in taluni Stati membri assai recente. La mancanza d'un rapporto sull'esperienza acquisita significa non soltanto che la Commissione propone al Consiglio d'agire violando la Direttiva 86/188/CEE, ma per di più manca un pilastro importante sul quale basare una tale revisione.

3.1.2. La scelta di 75 dB(A) come livello quantitativo di soglia è estremamente controversa. È noto che la perdita delle facoltà uditive è assai ridotta persino in caso d'esposizione a livelli di 80 dB(A) (ciò vale anche per la percentuale più sensibile della popolazione) se si tiene conto del processo d'invecchiamento naturale. Il livello di 75 dB(A) sembra pertanto non poggiare su alcun dato certo. La necessità medesima d'un livello di soglia viene messa in dubbio per tal motivo e per quanto viene detto nel seguente punto.

3.1.3. Non è chiaro lo scopo di fissare un livello di soglia, soprattutto dato che superare tale livello non determina alcuna azione chiaramente definita. Tenendo conto dei problemi citati al punto 2.2 in riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, se s'interpreta tale paragrafo poco chiaro nel senso di dover ridurre l'esposizione al livello di soglia, in particolare avvalendosi di misure di natura tecnica e/o di organizzazione del lavoro, come indica il paragrafo 2 dell'articolo 5, l'applicazione della disposizione sarà in numerosi casi tecnicamente impossibile, e comporterà costi sproporzionatamente elevati anche in numerosi casi nei quali sia tecnicamente possibile. Le asserzioni al paragrafo 2 dell'allegato 1 confondono ulteriormente il testo, dato che non fanno capire se il programma di riduzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5 debba esser volto a raggiungere il livello di soglia di 75 dB(A) o piuttosto il livello d'azione di 85 dB(A). Resta inoltre poco chiaro l'impiego delle attrezzature di protezione personale, che pure sono la misura di protezione utilizzata più di frequente.

3.1.4. La proposta di creare locali di riposo a livelli di rumore assai bassi è in molti casi problematica, e la riduzione del rumore a 60 dB(A) durante il sonno risulta di rado realistica.

3.1.5. La proposta d'estendere le disposizioni onde coprire anche le attività di trasporto aereo e marittimo non mancherà di comportare costi notevoli, ma non vi sono valutazioni di sorta in tal senso e l'estensione non è giustificata da relativi benefici.

3.2. *Vibrazioni*

3.2.1. Il livello di soglia e gli altri livelli proposti sono parametri normativi assai controversi.

La loro misurazione sul luogo di lavoro, in particolare in termini di dosi ed effetti individuali, è difficile ed ambigua, dato che dipende non solamente dall'apparecchiatura che produce la vibrazione, ma anche dalle modalità del suo impiego, dal materiale sul quale si lavora e da circostanze esterne.

L'applicazione di livelli normativi è poco pratica senza una misurazione significativa.

3.2.2. L'esperienza al di fuori della Comunità indica che il rispetto di requisiti normativi non è pertanto sempre possibile né fattibile, ragione per la quale un codice di condotta rappresenta un metodo migliore per proteggere i lavoratori.

3.2.3. « Attualmente non sono disponibili adeguate attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni » (asserzione nell'Allegato 2).

3.2.4. Le varie deroghe previste dall'allegato denotano alcuni dei problemi che comporta l'applicazione delle misure proposte allo stato attuale delle conoscenze scientifiche.

3.3. *Radiazioni ottiche*

3.3.1. La conoscenza scientifica in materia è ancora relativamente ridotta, e gli strumenti di misurazione sono più a livello di laboratorio che adeguati ad un impiego sul luogo di lavoro.

3.3.2. Un numero enorme di lavoratori che lavorano all'aperto sono probabilmente esposti ad un livello di radiazioni solari ultraviolette che supera il livello proposto all'allegato 4, già dopo una breve esposizione, ma proteggerli risulta estremamente problematico. Anche profittando di deroghe per i lavoratori che lavorano all'aperto, tali deroghe non li esentano dal controllo medico. È virtualmente impossibile che le piccole e medie imprese possano rispettare un tale requisito normativo.

3.3.3. I rischi dovuti a laser sembrano essere sotto controllo senza che vi sia necessità di misure normative aggiuntive.

3.4. *Onde e campi*

3.4.1. Analogamente a quanto vale per gli agenti fisici sopra citati, le conoscenze scientifiche relativamente ai campi ed alle onde sono ancora in una fase di sviluppo, il che vale anche per gli strumenti di misurazione e per le misure protettive.

3.4.2. « Non esiste un modo pratico di protezione contro l'esposizione ai campi magnetici » (asserzione nell'Allegato 4).

4. Conclusioni

Il Comitato ritiene pertanto che un'efficace protezione dei lavoratori non sia garantita nel modo migliore dalla direttiva proposta [doc. COM (92)560 def.]. Il testo della direttiva non ne permette un'applicazione efficace e, in taluni casi, non esistono né una conoscenza scientifica né una strumentazione sufficiente a permetterne la corretta applicazione.

5. Raccomandazioni

Il Comitato chiede al Consiglio di rinviare la proposta alla Commissione, allo scopo sopra tutto:

5.1. Di preparare una relazione sui progressi scientifici e tecnologici e sull'esperienza acquisita nell'applicazione della Direttiva 86/188/CEE. Sulla base di tale relazione, e sulla base d'altre questioni pertinenti, la Commissione dovrebbe quindi rivedere la Direttiva 86/188/CEE e preparare una nuova proposta, qualora necessario, di modifica della direttiva di protezione contro il rumore.

5.2. Promuovere un'ulteriore ricerca in merito alle caratteristiche degli altri agenti fisici inclusi nella proposta in esame, il loro effetto sui lavoratori e gli strumenti di misurazione e protezione, nella prospettiva di elaborare proposte che poggino su dati scientifici e pratici per qualsiasi strumento legislativo si riveli necessario.

5.3. Nel frattempo elaborare documenti informativi capaci d'offrire a datori di lavoro e lavoratori le informazioni più efficaci, permettendone anche la protezione, nella prassi, contro gli effetti delle vibrazioni meccaniche, delle radiazioni ottiche e dei campi ed onde.»

Motivazione

Evidente.

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 56, voti contrari: 92, astensioni: 5.

Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio concernente un'iniziativa comunitaria nel campo della tecnologia a favore delle persone disabili e degli anziani (TIDE) (1993-1994) [1]

(93/C 249/12)

Il Consiglio, in data 11 giugno 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha incaricato la Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura» di preparare i lavori in materia. Nel corso dei lavori il Comitato ha nominato Frandi relatore generale (artt. 18 e 46 del Regolamento interno).

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 30 giugno 1993, nel corso della 307ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato economico e sociale deplora di non aver potuto procedere ad un approfondito esame della «Proposta di decisione del Consiglio concernente un'iniziativa comunitaria nel campo della tecnologia a favore delle persone disabili e degli anziani (TIDE) (1993-1994)» a causa dei tempi estremamente ridotti a disposizione, in conseguenza del ritardo dell'invio della necessaria documentazione.

2. Il Comitato condivide la necessità di un'iniziativa volta a stimolare la creazione in Europa di un mercato interno della tecnologia della riabilitazione per agevolare l'integrazione socioeconomica delle persone disabili e degli anziani.

3. A tal fine è senza dubbio da ritenersi positiva l'azione TIDE così come la stessa èprefigurata nel testo sottoposto all'attenzione del Comitato economico e sociale e che trae origine dall'esperienza maturata nella prima fase del TIDE stesso.

4. Il Comitato si riserva la possibilità di fare osservazioni di carattere anche più generale e di proporre ulteriori osservazioni in un supplemento di parere.

5. Il Comitato economico e sociale osserva inoltre come, ai fini proprio del duplice, correlato obiettivo della creazione di un mercato della produzione di presídi e tecnometodologie dedicate alla riabilitazione e dell'inserimento a piena dignità dei disabili e degli anziani nei cicli produttivi, sia opportuno proseguire sulla strada intrapresa, estendendo ed ampliando il modello di intervento attualmente molto mirato ad alcuni particolari aspetti delle scienze applicate, quale la telematica.

6. Sempre ai fini di un ottimale conseguimento del proposto e surrichiamato duplice obiettivo è, infatti, assai auspicabile che si eviti ogni rischio di monocultura e che si agisca, in termini multidisciplinari ed interdisciplinari, con collegamenti organici e meditati con il piano quadriennale di Ricerca e Sviluppo tecnologico (RST) e con le previsioni dei fondi strutturali.

7. Non altrimenti, infatti sarebbe possibile ottenere il conseguimento di un mercato vasto ed il pieno inserimento attivo dei portatori di limite, se non per diffusione applicata sul territorio di tutto ciò che, ai vari livelli, possa essere considerato come una intrinseca eliminazione di barriere fisiologiche in generale, per la qual cosa è essenziale una attiva certificazione degli

[1] GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 12.